

Decreto Liquidità: reati, sanzioni e conseguenze processuali.

di **Paolo Filippini**

Sommario. **1.** Premessa. – **2.** Reato contro l'economia pubblica o il patrimonio privato. – **3.** Individuazione della norma incriminatrice. – **4.** Verso un'interpretazione autentica?

1. Premessa

La crisi economico-finanziaria causata dalla pandemia COVID -19' ha dato origine alla legislazione emergenziale per assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia.

Con il D.L. 23/2020, convertito con la legge 5 giugno 2020 n.40, lo Stato, attraverso SACE Spa¹, stanziava 200 miliardi di euro² per garantire i finanziamenti rilasciati dagli Istituti di credito alle imprese, precisando che sulle obbligazioni di Sace SpA derivanti dalle garanzie disciplinate dai commi 1 e 1 bis, è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, esplicita, incondizionata, irrevocabile (art. 1 comma 5).

Nonostante l'importanza dell'impegno finanziario stanziato dall'Amministrazione pubblica, il Legislatore non è intervenuto per sanzionare direttamente quelle condotte fraudolente che determinano l'erogazione del credito garantito o che imprimono alle risorse finanziarie ottenute un fine diverso da quelle per cui erano state ottenute.

Manca, dunque, non solo una legislazione penale speciale per sanzionare gli abusi, ma neppure vi è un esplicito riferimento alle fattispecie incriminatrici del codice penale che tutelano il patrimonio pubblico e il buon andamento della P.A.

2. Reato contro l'economia pubblica o il patrimonio privato.

Agli occhi dell'interprete le norme astrattamente applicabili sono quelle contenute negli articoli 483 c.p., 640bis c.p., 316ter c.p., 316bis c.p., il cui concorso materiale o non è possibile, per l'esplicita esistenza di clausole di

¹ Controllata al 100% da Cassa Depositi e Prestiti, a sua volta controllata per l'83% dal Ministero della Economia e delle Finanze

² Che diventano 310 miliardi se si considerano i fondi messi a disposizione, nello stesso decreto, dal Fondo centrale di garanzia per le Piccole e Medie Imprese, gestito da un consorzio di banche per conto del Ministero dello Sviluppo economico

salvaguardia³ o per l'applicazione di un criterio di assorbimento⁴, o è possibile in casi specifici per il diverso bene giuridico tutelato e per condotte che intervengono sull'erogazione pubblica in fasi diverse (concessione ed utilizzo)⁵.

Se, invece, si dovesse dare prevalente rilievo al fatto che le somme di denaro, secondo lo schema legislativo in esame, provengono materialmente dalle casse dagli Istituti di credito che curano anche l'istruttoria del finanziamento, si potrebbe arrivare ad affermare che sono le banche ad essere tratte in inganno sulla sussistenza dei presupposti legali per l'erogazione, così come sono le stesse a subire in prima battuta l'inadempimento della controparte agli obblighi restitutori delle somme, salvo poi rivalersi sulla garanzia di Stato, con la conseguenza di giungere a configurare una truffa (art. 640 c.p.) a carico di un ente privato (banca) con danno riflesso per lo Stato, con tutte le conseguenze relative alla condizione di procedibilità e alla inapplicabilità del d.lgs 231/2001.

A dare, invece, rilevanza alla dimensione pubblicistica del fatto-reato e di conseguenza all'applicazione delle norme incriminatrici che tutelano il patrimonio pubblico sono di supporto le seguenti argomentazioni giuridiche, da ritenersi a giudizio di chi scrive, dirimenti.

I finanziamenti, i mutui agevolati, rilevanti ai sensi dell'art. 640bis e dell'art. 316ter c.p., sono quelle forme di prestito che prevedono un qualsiasi tipo di agevolazione di matrice pubblica, che può riguardare le condizioni economiche applicate, sia principali che accessorie, oppure le condizioni di accesso al finanziamento, come nel caso in esame dello stanziamento di "fondi di garanzia" che rappresentano per la banca erogatrice un presupposto necessario.

In tema di principio di legalità e tassatività della fattispecie incriminatrice, il punto apparentemente di maggiore problematicità è il fatto che sia l'art. 316 ter c.p. che l'art. 640 bis c.p., richiedono espressamente che il finanziamento sia erogato o concesso dallo Stato o da altro Ente pubblico, mentre nel caso di specie, formalmente il finanziamento è erogato da soggetto privato; tuttavia, devono tenersi ben presenti le seguenti argomentazioni:

³ Art.316ter c.p. "salvo che il fatto costituisca il reato di previsto dall'art.640 bis c.p."

⁴ Sez. U, Sentenza n. 7537 del 16/12/2010 "Il reato di falso di cui all'art. 483 cod. pen. resta assorbito in quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato in tutti i casi in cui l'uso o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi costituiscano elementi essenziali di quest'ultimo, pur quando la somma indebitamente percepita o non pagata dal privato, non superando la soglia minima di erogazione - Euro 3.999,96 -, dia luogo a una mera violazione amministrativa"

⁵ Sez. U, Sentenza n. 20664 del 23/02/2017 "Il reato di malversazione ai danni dello Stato concorre con quello di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, in ragione dell'autonomia delle due fattispecie"



- per l'ottenimento dei finanziamenti agevolati non è necessario accedere direttamente a fondi statali o regionali: possono essere le banche, in virtù di particolari accordi con la Pubblica amministrazione o in forza di previsioni normative (perciò incaricate di un *munus publicum*), ad erogare il prestito ai richiedenti, nell'ambito di uno stanziamento di un *plafond* Statale o Regionale, cioè di una somma massima che va a coprire gli importi richiesti dai potenziali utilizzatori;
- sono le banche che procedono alla approvazione e all'erogazione del finanziamento, del quale poi il fondo regionale o statale farà da garanzia⁶.

Dunque, secondo questo argomento si ritiene che per finanziamento "concesso" dallo Stato debba intendersi quello in cui lo stanziamento di risorse pubbliche, anche a titolo di garanzia⁷, si pone come condizione alla sua erogazione, tant'è che il rischio della restituzione del finanziamento bancario ricade sullo Stato che ha previamente accantonato apposito fondo, con garanzia a prima richiesta.

In coerenza con questi principi, il capo I della legge 40/2020, nel regolare le speciali "Misure di accesso al credito per le imprese", prevede strumenti di finanziamento alle imprese che trovano nell'esistenza della garanzia Statale il presupposto stesso per il suo ottenimento.

Vale poi come ulteriore argomentazione, tratta dal diritto positivo, sulla centralità dell'intervento statale nella concessione del finanziamento quanto

⁶ Si veda in particolare, secondo l'analogo schema proposto con SACE spa dalla norma in esame, il fondo di garanzia per le PMI istituito dall'art.2 comma 100 lettera a della Legge 662/1996 che regola l'intervento pubblico di garanzia sul credito alle piccole e medie imprese. L'intervento del Fondo è assistito dalla Garanzia dello Stato ai sensi della Legge n. 2/2009 e del Decreto M.E.F. del 25/03/2009. Il principale effetto di queste norme è quello di riconoscere attenuazione del rischio di credito sulle garanzie "dirette" e sulle controgaranzie "a prima richiesta" concesse dal Fondo. Pertanto, i soggetti finanziatori potranno applicare alle esposizioni così garantite la c.d. ponderazione zero.

⁷ Il comma 14 dell'art. 1 della Legge 40/2020 prevede: "*E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo a copertura delle garanzie concesse ai sensi dei commi 5 e 13, inoltre al comma 14-quinquies: "Alle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal presente articolo è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata dalla SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. La SACE S.p.A. svolge, anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia."*

affermato dall' art.1 comma 12⁸ della medesima legge ove si prevede che l'efficacia dei commi da 1 a 9 è subordinata all'approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, a riprova del fatto che gli strumenti previsti sono considerati aiuti di Stato finanziariamente rilevanti per le imprese.

Come considerazione conclusiva e rafforzativa della copertura (e quindi della natura) sostanzialmente pubblica del finanziamento, può valere anche una lettura ristretta o ridotta alla mera prestazione della garanzia statale: anche di per sé la fidejussione che ricade su SACE spa e da ultimo sullo Stato può definirsi una "erogazione" statale, concessa a titolo gratuito, economicamente rilevante e suscettibile di valutazione economica, dunque una vera e propria prestazione, sotto forma di "contributo pubblico" per l'accesso al credito delle imprese, fatto di interesse pubblico rilevante ancor più nella condizione di emergenza contingente.

Per tale ultimo aspetto è sufficiente riportarsi al principio stabilito dalle Sezioni unite della Cassazione n.7537 del 16/12/2010, in cui si afferma che la nozione di «contributo» va intesa «quale conferimento di un apporto per il raggiungimento di una finalità pubblicamente rilevante» e che, anche in base a considerazioni di carattere sistematico, «tale apporto, in una prospettiva di interpretazione coerente con la *ratio* della norma, non può essere limitato alle sole elargizioni di danaro»

3. Individuazione della norma incriminatrice.

Dopo aver stabilito che le condotte illecite finalizzate ad acquisire il finanziamento garantito in assenza delle condizioni di legge oppure ad acquisirlo con il proposito di non adempiere agli obblighi restitutori offendono l'Amministrazione dello Stato, è necessario individuare quale tra le fattispecie sopraindicate risulti la più calzante.

Una preliminare distinzione va fatta sul "quando" la condotta illecita incide sull'erogazione pubblica, cioè se interviene nel momento genetico del finanziamento (quello dell'ottenimento) o su quello funzionale (quello dell'utilizzo).

Soltanto nel momento dell'erogazione del finanziamento entrano in gioco i reati di cui agli artt. 316ter c.p. e 640bis e l'eventuale reato "mezzo", cioè il falso commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p. in relazione all'art. 76 dpr 445/2000), mentre il delitto di malversazione (art. 316bis c.p.) si configura nell'utilizzo del finanziamento per scopi diversi ed estranei rispetto a quelli per cui è stato concesso.

⁸ L'art.1 è intitolato, secondo lo spirito dell'intervento pubblico nell'economia "misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese"

Va evidenziato come per l'integrazione della malversazione a danno dello Stato sia necessario che la causa per cui sono state concesse le erogazioni deve essere tipica ed esplicitata dalla stessa legge, così soltanto nel caso della deviazione dalle finalità indicate il reato sussiste.

Venendo all'analisi del caso di specie, notiamo come già il D.L. 23/2020 stabiliva che il finanziamento coperto dalla garanzia dovesse essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia, poi con la legge di conversione si precisa inoltre che il finanziamento coperto dalla garanzia possa essere destinato anche a sostenere canoni di locazione o di affitto di rami d'azienda e che l'impresa beneficiaria debba impegnarsi a non delocalizzare le produzioni.

Ciò detto, possiamo affermare che qualora gli amministratori di una impresa, dopo aver ottenuto legittimamente il finanziamento previsto dal "decreto liquidità", utilizzino quelle somme di danaro per scopi diversi, anche se altrettanto legittimi, da quelli tassativamente elencati commettono il reato di cui all'art. 316bis c.p., con conseguente responsabilità amministrativa della società che ha incamerato il finanziamento, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs 231/2001.

La somma utilizzata fuori dagli scopi legali sarà considerata profitto del reato, sequestrabile, anche per equivalente, dalla Autorità Giudiziaria ai fini di confisca ai sensi dell'art. 322ter c.p. e dell'art. 19 del d.lgs 231/2001.

Per quanto riguarda l'ipotesi in cui il finanziamento, a prescindere dalle modalità del suo concreto utilizzo, sia stato ottenuto tramite produzione di documentazione falsa, dichiarazioni mendaci, omissioni di informazioni, idonee ad attestare l'esistenza dei presupposti legali per l'erogazione del denaro, ricadremmo nelle ipotesi di cui all'artt. 316ter c.p. e 640bis c.p. che tuttavia, si è detto, sussistono in via alternativa.

Si tratta ora di definire e descrivere il discrimine tra le due fattispecie, da rinvenirsi, a giudizio di chi scrive, nella procedura amministrativa che connota l'erogazione delle somme di denaro e nel ruolo e condizione di chi è deputato a ricevere la domanda, istruirla, liquidarla.

L'istanza per ottenere il finanziamento garantito da SACE spa prevede la compilazione di una autocertificazione che attesti una serie di requisiti, condizioni soggettive, fatturato, spesa salariale⁹, secondo le previsioni degli artt. 1 e 1bis, così come per quanto riguardo il finanziamento

⁹ Ai sensi dell'art.1 l'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi: 1) 25 per cento del fatturato annuo dell'impresa relativi al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale; 2) il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa;



garantito dal Fondo delle PMI la dichiarazione è prevista ai sensi dell'art.13 comma 1 lettera m) e richiede una serie di dichiarazioni anche di tipo economico-finanziario relative all'impresa richiedente¹⁰.

E' importante sottolineare, per le considerazioni che seguono, come la richiesta preveda una serie di dichiarazioni di tipo informativo per l'ente competente all'istruttoria: si tratta di dati che perfezionano una richiesta complessa e che necessita di indicazioni su circostanze peculiari dell'impresa richiedente oltre che una serie di informazioni sull'assenza di determinate cause ostative¹¹. Dunque, l'istanza attiva una istruttoria della

¹⁰ Il richiedente dovrà, secondo lo schema dell'allegato 4bis, indicare i ricavi registrati nell'ultimo bilancio depositato oppure nel caso di costituzione del soggetto beneficiario successiva al 1 gennaio 2019 i ricavi risultanti da altra documentazione; così come dovrà indicare se è già stato beneficiario di precedenti aiuti di Stato per quell'impresa

¹¹ Ai sensi dell'art.1bis il richiedente dovrà dichiarare

che l'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e che prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale;

b) che i dati aziendali forniti su richiesta dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi;

c) che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera n), il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia;

d) che è consapevole che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato i cui dati sono contestualmente indicati;

e) che il titolare o il legale rappresentante istante nonché i soggetti indicati all'articolo 85, commi 1 e 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative previste dall'articolo 67 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011;

f) che nei confronti del titolare o del legale rappresentante non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

Ai sensi dell'art.13 il richiedente dovrà dichiarare

- di non essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, articolo 9, comma 2, lettera d);

- di non essere incorso in una delle fattispecie di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione ai sensi dell'articolo 80, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei limiti e termini previsti dai commi 10 e 11 del medesimo articolo 80;

- di impegnarsi a trasmettere al Gestore del Fondo ovvero al soggetto richiedente tutta la documentazione necessaria per effettuare i controlli orientati all'accertamento della veridicità dei dati contenuti nel modulo di richiesta e dell'effettiva destinazione dell'agevolazione del Fondo e di essere a conoscenza che il soggetto richiedente, per le medesime finalità, potrà inviare al Gestore documentazione riguardante i dati andamentali dell'impresa provenienti dalla Centrale Rischio di Banca d'Italia o da altra società privata di gestione di sistemi di informazione creditizia

pratica finalizzata a verificare l'esistenza di condizioni legali che se artificiosamente attestate traggono in inganno chi deve valutare la concedibilità del finanziamento.

Per tali ragioni, sia per il contenuto delle dichiarazioni a corredo della domanda, sia per la conseguente ed eventuale attività di accertamento e riscontro da effettuarsi *ex post*, si ritiene che le falsità attestate nell'istanza integrino artifici - in caso di documentazione falsa a corredo - e raggiri - nel caso di dichiarazioni mendaci - tipici della truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, secondo una lettura più rigorosa del fatto reato e della applicabilità della c.d. clausola di salvezza prevista dall'art.316ter c.p. D'altra parte, l'art. 316ter c.p. è applicabile, in via residuale, a quelle ipotesi in cui l'erogazione pubblica è percepita indebitamente sulla base dell'esposizione della esistenza o inesistenza di "condizioni all'accesso" prestabilite dal Legislatore, la cui veridicità è facilmente accertabile dalla Amministrazione erogante il beneficio pubblico: età anagrafica, reddito, residenza/cittadinanza, stato di famiglia etc..

In questi termini l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato trova giurisprudenza nei casi di esenzione dai Ticket sanitari, di conseguimento del c.d. bonus Bebé¹², dall'ottenimento di un contributo per il pagamento del canone di locazione di case popolari. Secondo la medesima *ratio*, il reato si integra anche quando il beneficiario dell'erogazione non dichiara il venir meno delle condizioni originarie che giustificavano il contributo.

In sintesi, tale fattispecie opera quando l'Amministrazione non viene tratta in errore nell'assunzione delle sue determinazioni per il tramite di una condotta ingannatoria, ma fa affidamento su una dichiarazione che attesta le condizioni legali di per sé idonee a garantire il buon esito del contributo pubblico.

In tal caso l'Amministrazione eroga il contributo senza una istruttoria amministrativa e senza motivare alcun provvedimento di erogazione, prende atto dell'integrazione delle condizioni legali perfezionatesi attraverso l'autocertificazione¹³.

- di impegnarsi a consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l'effettuazione di controlli, accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso le sedi dei medesimi stessi, da parte del Gestore del Fondo".

¹² Sul punto si vedano, Cass. Sez. V sentenza n.40688 del 17\10\2012; Cass. Sez.II sentenza n.6915 del 23\2\2011; Cass. Sez. VI sentenza n.8707 del 21\2\2013

¹³ "Integra il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato la falsa attestazione circa le condizioni reddituali per l'esenzione dal pagamento del ticket per prestazioni sanitarie e ospedaliere che non induca in errore ma determini al provvedimento di esenzione sulla base della corretta rappresentazione dell'esistenza dell'attestazione stessa" Cass. Sez. Unite n.7537 25/2/2011

E' secondo tale *ratio* che le Sezioni Unite della Cassazione, nella nota sentenza n.7537/2011 hanno affermato che il reato di falso di cui all'art. 483 cod. pen. resta assorbito in quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato in tutti i casi in cui l'uso o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi costituiscano elementi essenziali di quest'ultimo, pur quando la somma indebitamente percepita o non pagata dal privato, non superando la soglia minima di erogazione - Euro 3.999,96 - dia luogo a una mera violazione amministrativa.

Tale assorbimento invece non si verifica nel delitto (*rectius* circostanza aggravante¹⁴) di cui all'art. 640bis c.p. in cui la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, traendo in inganno l'ufficio deputato alla istruttoria e alla verifica delle condizioni, si pone come autonoma condotta decettiva finalizzata a deviare, attraverso dichiarazioni che hanno pubblica fede, la volontà di chi deve liquidare il beneficio economico, con la conseguenza che i due reati concorrono in quanto offendono beni giuridici diversi.

4. Verso un'interpretazione autentica?

Contrariamente a quanto sostenuto in merito alla configurabilità dell'art. 640bis c.p., deve tuttavia rilevarsi ed evidenziarsi come il Legislatore dell'emergenza abbia invece espressamente evocato l'applicabilità dell'art. 316ter c.p. nell'ambito del più recente D.L. 34/2020, in attesa di conversione, che introduce "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*".

L'art. 25, al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica, riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, erogato dall'Agenzia delle Entrate.

La condizione essenziale per poter essere ammessi al beneficio è connessa al calo del fatturato: l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 deve essere inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019. Anche per tale beneficio economico è comunque richiesto, in sede di domanda, un'autocertificazione sulla presenza o assenza di determinate condizioni (art.25 comma 8 e 9). Ma ciò che rileva dal punto di vista sanzionatorio è la previsione del comma 14 che recita "nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l'articolo 316-ter del codice penale", con la conseguenza che se il contributo a fondo perduto è inferiore ai 4.000 euro il fatto costituisce soltanto illecito amministrativo.

¹⁴ Cass. Sez. Unite n. 26351 del 26/6/2002: "La truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche prevista dall'art. 640-bis cod. pen. costituisce una circostanza aggravante del delitto di truffa di cui all'art. 640 dello stesso codice e non figura autonoma di reato"



La scelta del Legislatore in questa ipotesi sembra non tenere conto della portata delle dichiarazioni mendaci, anche attraverso documentazione avente contenuto economico, e della attività di verifica dell'Agazia delle Entrate deputata alla erogazione del contributo.

E' evidente che se questa previsione normativa dovesse assumere la dignità di una interpretazione autentica, spendibile per gli analoghi finanziamenti previsti dal Decreto liquidità, gli effetti investigativi e processuali sarebbero importanti. Infatti, ferma restando la responsabilità amministrativa degli enti ex art. 24 d.lgs 231/2001 e la confisca obbligatoria del profitto del reato (art. 322ter c.p.p.), non sarebbe d'altra parte possibile l'utilizzo delle intercettazioni telefoniche e ambientali quale mezzo di ricerca della prova e non sarebbero applicabili, essendo la pena edittale prevista fino a tre anni, le misure cautelari personali coercitive (art.280 c.p.p.) nei confronti dell'indagato.

Infine, non meno importanti sarebbero le implicazioni in punto di individuazione dell'Autorità Giudiziaria competente, da individuarsi nel luogo di consumazione del reato.

Secondo l'interpretazione dominante, il reato di cui all'art. 316ter c.p. si consuma nel momento dell'erogazione del contributo da parte dell'ente e, di conseguenza, la competenza territoriale sarebbe da individuarsi nel luogo in cui ha sede l'ente che ha erogato il finanziamento; tuttavia, se si dovesse individuare nella garanzia statale il "contributo pubblico", in quanto essenza di tale tipologia di finanziamento, il reato si perfezionerebbe nel luogo presso cui ha sede SACE spa¹⁵, con il rischio della concentrazione di tutti i procedimenti penali presso la Procura della Repubblica di Roma, diversamente da quanto accadrebbe in caso di integrazione del reato di cui all' art.640bis c.p., che si consuma nel luogo ove ha sede il conto corrente su cui il finanziamento viene accreditato.

¹⁵ Si veda Cass. Sez. VI n.1265 del 19\2\2013 in cui si afferma: "Il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter cod. pen.) si consuma nel momento e nel luogo in cui l'ente pubblico eroga i contributi, i finanziamenti, i mutui agevolati, disponendone l'accredito sul conto corrente del soggetto che ne abbia indebitamente fatto richiesta, perché è con quell'atto che si verifica la dispersione del denaro pubblico."